



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciannove, questo giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15:20 in Cremona, il Vice Presidente Rosolino Azzali:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

Verbalizza il Segretario Generale della Provincia, Dott.ssa Maria Rita Nanni

ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP RELATIVO ALLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI CELLA DATI ADOTTATA CON DCC N. 27 DEL 19/10/2018

IL VICEPRESIDENTE

Vista la relazione del Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO:

DECISIONE

- dà parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità al PTCP della variante al PGT di Cella Dati adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19/10/2018;
 - approva le prescrizioni così come elencate all'Allegato 1, parte integrante del presente atto relative agli aspetti prevalenti di carattere sovracomunale del PTCP ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 12/05;
 - approva le osservazioni alla variante al PGT come elencate all'Allegato 2, parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005;
 - approva le prescrizioni e osservazioni così come elencate all'Allegato 3, parte integrante del presente atto relative agli aspetti prevalenti di carattere sovracomunale del PTCP in materia di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 12/05;
 - dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione della suddetta variante nel consiglio comunale del Comune di Cella Dati.
-

MOTIVAZIONI

Il parere espresso con il presente atto concerne la compatibilità della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cella Dati con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona così come stabilisce la legge regionale n. 12/2005 "Legge per il Governo del Territorio".

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Verbale di proclamazione del Presidente del 07/11/2016;
- Delibera del Presidente n. 68 del 20/05/2019 di nomina del Vicepresidente della Provincia di Cremona Rosolino Azzali;
- Delibere del Presidente n. 299 del 23/12/2015 e n. 53 dell'01/4/2016 di "conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio", n. 9 del 27/01/2017 di proroga dell'incarico sino al 30/09/2017, n. 106 del 27/09/2017 di proroga sino al 31/12/2018, e n. 176 del 27/12/2018 di ulteriore proroga sino al 31/12/2019;
- Il Comune di Cella Dati è dotato di PGT approvato con DCC n. 2 del 14/01/2011 e pubblicato sul BURL n. 22 del 01/06/2011. Con deliberazione consiliare n. 27 del 19/10/2018 è stata adottata la variante al PGT, ed è pervenuta con nota prot. n. 6.189 del 25/01/2019 per il parere di compatibilità previsto ai sensi dell'art. 13, comma 5 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12;
- La scadenza di legge per la verifica di compatibilità al PTCP risulta essere il 03/09/2019;

- La Provincia ha garantito il confronto con il Comune attraverso la trasmissione di osservazioni di competenza in fase di VAS con prot. n. 142.224/2014 (utili per la conferenza di scoping del 22/12/2014), e con prot. n. 21.005/2016 (utili per la seconda conferenza di valutazione del 24/08/2016);
 - La proposta di variante in oggetto ha necessitato della Valutazione di Incidenza per la verifica di compatibilità con i siti Natura 2000; la Provincia di Cremona, sulla base del parere degli Enti Gestori dei siti coinvolti, ha emesso decreto di Valutazione di Incidenza n. 91/2019;
 - Il Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale ha espresso il proprio Rapporto Tecnico (Prot. n. 42.928 del 12/06/2019) sulla base anche dei pareri formulati in materia di Difesa del Suolo (Prot. n. 41.403 del 06/06/2019), del Settore Infrastrutture Stradali (Prot. n. 30.557 del 26/04/2019), del Servizio Cave (Prot. n. 12.126 del 15/02/2019), e del Servizio Ambienti Naturali (Prot. n. 11.713 del 14/02/2019).
 - La Provincia e il Comune, di comune intesa, hanno ritenuto non necessario effettuare ulteriori confronti durante la fase istruttoria della variante (riferimento all'art. 13 c. 5 LR 12/2005: "La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il PTCP [...]").
-

NORMATIVA

- L. 17 agosto 1942, n. 1150 Legge Urbanistica.
 - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 19 e 20 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 - L.R. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. art. 13 commi 5 e 7 e art. 25 commi 3 e 4.
 - Art. 19 dello statuto della Provincia di Cremona.
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 113 del 23/12/2013.
 - Normativa del PTCP, art 42, DGP. n. 255 del 23/05/2006 "Definizione dei livelli di prevalenza delle previsioni del PTCP" e la DGP n. 296 del 13/06/2006 "Verifica di compatibilità al PTCP ai sensi della L.R. 12/05 - definizione delle procedure e degli adempimenti e individuazione della documentazione tecnico-amministrativa minima richiesta a corredo degli strumenti urbanistici e di governo del territorio comunali".
-

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il presente atto verrà inviato al Comune di Cella Dati.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

ALLEGATO 1 (parte integrante) Prescrizioni

ALLEGATO 2 (parte integrante) Osservazioni

ALLEGATO 3 (parte integrante) Prescrizioni e osservazioni in materia di difesa del suolo

Prescrizione n. 1. Riguardo gli aspetti viabilistici, si esprime parere favorevole circa gli ambiti AT3–AT4–AT5 in subordine alle seguenti prescrizioni:

1. preventivamente all'attuazione degli ambiti dovrà essere verificata, con opportune analisi e studi di traffico, la capacità e la funzionalità della prevista rotatoria lungo la S.P. n. 87, considerando i nuovi volumi di traffico generati dagli ambiti; nel caso in cui si determini che la rotatoria non sia in grado di sopportare i nuovi traffici in termini di capacità e funzionalità dovranno essere proposti, prima dell'attuazione degli ambiti, adeguati interventi correttivi al fine di salvaguardare il livello di servizio e di funzionalità dell'intersezione medesima;
2. preventivamente e/o contestualmente all'attuazione degli ambiti dovrà essere ultimata la realizzazione della rotatoria succitata e, nel caso necessario, attuati gli interventi correttivi di cui al punto "1";
3. l'edificazione all'interno dell'ambito AT4 dovrà avvenire al di fuori della fascia di rispetto stradale della S.P. n. 87 come previsto dalla normativa vigente;
4. l'accesso all'ambito AT4 dovrà avvenire esclusivamente dalla rotatoria di cui al punto "1", senza accessi/immissioni dirette a raso lungo la S.P. n. 87; conseguentemente, tutti gli accessi/immissioni esistenti all'ambito dalla provinciale dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi utilizzando idonei dispositivi e sistemi.

Prescrizione n. 2. A Nord della S.P. n. 87, direttamente confinante con la provinciale, la variante individua l'ambito di trasformazione residenziale AR2 e dispone che "... la realizzazione dell'ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con la viabilità esistente al fine di perseguire un'adeguata cucitura dei nuovi interventi con il tessuto urbano esistente ...". In merito si esprime parere favorevole con la prescrizione che, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, l'ambito non dovrà avere alcun accesso o immissione diretta dalla S.P. n. 87; conseguentemente, eventuali accessi o immissioni esistenti lungo la provinciale a servizio dell'ambito dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi.

Prescrizione n. 3. Nelle tavole del Documento di Piano non sono indicate correttamente le fasce di rispetto stradale delle SS.PP. n. 28–33–87 lungo tutto il loro sviluppo. In merito si precisa che fuori dai centri abitati, così come individuati dall'art. 4, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.), anche all'interno di aree edificate o edificabili, la fascia di rispetto stradale ha la stessa ampiezza (senza interruzioni) delle aree non edificabili e al suo interno vigono le norme del D.Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/1992). Conseguentemente, in considerazione del fatto che in Comune di Cella Dati nessuna strada provinciale risulta interna al centro abitato, si prescrive che per le SS.PP. attraversanti il territorio comunale vengano indicate graficamente le relative fasce di rispetto con ampiezza costante e senza interruzioni.

Prescrizione n. 4. Ai fini di una più chiara e completa regolamentazione della materia viabilistica, si chiede che le Disposizioni Attuative della Variante vengano modificate e rettifiche recependo quanto segue:

- l'ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.), misurata dal confine stradale così come definito dall'art. 3, c. 1, punto 10, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.); per le SS.PP. n. 33–87 pari a 30 m per parte; per la S.P. n. 28 pari a 20 m per parte;
- art. 16 "Ambiti agricoli – generalità" – paragrafo 16.16: la distanza deve essere misurata dal confine stradale e non dal ciglio stradale.

ALLEGATO 2 (parte integrante) Osservazioni

Osservazione n. 1. Si suggerisce che la progettazione esecutiva degli ambiti AT4-AT5 preveda una nuova viabilità comunale di raccordo tra la rotatoria di previsione lungo la S.P. n. 87 e la S.C. "Via Roma" ed a seguito di ciò le immissioni delle SS.CC. "Via Roma" e "Via Monteverdi" lungo la S.P. n. 87 siano chiuse e definitivamente dismesse utilizzando idonei dispositivi e sistemi.

ALLEGATO 3 (parte integrante) Prescrizioni e osservazioni in materia di difesa del suolo

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per l'esame della documentazione geologica di supporto ai PGT e loro varianti è costituita dalla l.r. 12/2005 e dai criteri geologici ad essa correlati (d.g.r. del 22 dicembre 2005 n° VIII/1566 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 Marzo 2005, n. 12"; d.g.r. n° VIII/7374 del 28 maggio 2008 "Aggiornamento dei Criteri per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 Marzo 2005, n. 12", a sua volta ulteriormente integrata dalla d.g.r. n° IX/2616 del 30 novembre 2011) e dalla d.g.r. n° XI/470 del 2 agosto 2018. Sulla base di quanto disposto da tale normativa, la valutazione di uno Studio Geologico a supporto di un PGT (e sue varianti) deve:

- verificare la conformità della definizione della componente geologica e sismica rispetto ai criteri delle d.g.r. n° IX/2616 del 30 novembre 2011 e succ. mod. ed int.;
- accertare la compatibilità dei contenuti geologici rispetto a quelli presenti nel Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (rif. art. 13, comma 5 della l.r. 12/05 e succ. mod. ed int.), con particolare riferimento ai vincoli previsti dal PTCP.

Le d.g.r. sopra citate inoltre prevedono che le Province possano approfondire le loro valutazioni anche attraverso considerazioni di merito riguardo al contenuto dello studio geologico stesso.

VALUTAZIONI

Dall'analisi della documentazione geologica relativa alla variante generale al PGT del Comune di Cella Dati derivano alcune perplessità circa le modalità di redazione dello stesso: detto studio geologico costituisce un aggiornamento del precedente studio, redatto nel 2011 dal Dott. Geol. M. Daguati; l'aggiornamento sembrerebbe però utilizzare gli stessi dati prodotti nel 2011, in quanto non risultano documentati nuovi dati. Inoltre si osserva come non sia sempre adeguatamente evidenziata la fonte dei dati utilizzati, lasciando così adito ad una certa indeterminazione di fondo; si citano come esempio i seguenti elaborati:

- estratto cartografico presente nella relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Luca Giorgi tra le pagg. 12 e 13: si tratta di uno stralcio della Tavola 1 dello studio geologico del 2011, ma l'elaborato cartografico risulta privo di qualsiasi dicitura che espliciti la cosa;
- tavola della Pericolosità Sismica Locale: nella tavola è riportata l'ubicazione delle indagini MASW ed i relativi dati, senza però che sia precisato che si tratta dei dati dello studio geologico del 2011.

Proprio a partire dalla constatazione dell'assenza (quanto meno apparente) di nuovi dati documentati a supporto del nuovo studio geologico, risulta poco chiaro il percorso metodologico che ha portato alla redazione di elaborati attestanti un quadro territoriale discorde rispetto a quello delineato dallo studio geologico del 2011. A titolo di esempio, se si analizza la tavola Carta di Sintesi, si osserva quanto segue:

- l'andamento del limite che a SE del territorio separa i depositi alluvionali del Livello Fondamentale della pianura da quelli ribassati rispetto ad esso risulta differente rispetto alla cartografia dello studio geologico del 2011. Nella relazione non viene esplicitato sulla base di quali elementi è stato tracciato il nuovo limite;
- nel settore N del territorio la carta introduce (come novità rispetto alla precedente cartografia geologica) la presenza di depositi alluvionali argillosi compatti con substrato argilloso-sabbioso. Nella

relazione non viene motivato sulla base di quali dati è stata inserita la nuova unità e tracciato il nuovo limite.

- viene rappresentato l'andamento delle isofreatiche (...tematismo inusuale, a dire il vero, per detta tipologia di elaborato...), che mostra un andamento diverso da quello rappresentato nella Tav. 2 (Carta idrogeologica) dello studio geologico del 2011. Nella relazione non viene esplicitato sulla base di quali dati piezometrici sia stato tracciato il nuovo limite ed a quale data vada riferito tale andamento.

Alcune ulteriori considerazioni di fondo, sempre relativamente a detto elaborato: così com'è stato impostato i suoi contenuti costituiscono, a giudizio dello scrivente, più un mix tra carta geologica ed idrogeologica che la "Carta di Sintesi" così come definita nei contenuti dalle delibere regionali richiamate all'inizio. A riguardo ci si sarebbe quanto meno attesi la rappresentazione in essa delle aree a rischio di allagamento da reticolo secondario della pianura (RSP) definite sul territorio del Comune di

Cella Dati dal PGRA, oltre che alla rappresentazione del reticolo secondario stesso. Restando in tema di PGRA si osserva come l'elaborato denominato "Ambiti PGRA", oltre a riportare una dicitura difforme rispetto a quanto stabilito dalla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017, riporta un limite di ARS senza però esplicitare a quale delle ARS regionali si debba fare riferimento, né se ne trova riscontro all'interno della relazione.

Relativamente alla tematica del rischio sismico (oltre alle osservazioni sopra riportate circa i dati utilizzati nel presente lavoro) si constata come per la stima degli effetti litologici (rif. cap. 5 della relazione) l'estensore dello studio abbia utilizzato la scheda litologica di riferimento relativa alla "Litologia sabbiosa", a differenza dell'estensore dello studio geologico del 2011 che ha invece utilizzato la scheda "Limoso-sabbiosa 2" (si evidenzia a riguardo che i dati usati da entrambi i geologi sono i medesimi, vale a dire quelli del 2011). Si ritiene pertanto opportuno che, nella revisione della relazione che a parere dello scrivente si rende complessivamente necessaria, vengano esplicitate le motivazioni tecniche che hanno indotto all'utilizzo di una differente scheda litologica di riferimento. Sempre riguardo al rischio sismico, in considerazione della definizione nella carta della PSL di una porzione di territorio che presenta scenario PSL Z2b, constatando in esso la presenza di centri edificati (es. loc. Reboana, loc. Dosso de' Frati...) ed in considerazione del rischio potenziale correlato a tale scenario, si reputa opportuno che anche per tale ambito territoriale venga svolto un approfondimento sismico di 2° livello (NB: quelli attualmente presenti sono tutti localizzati su contesto territoriale caratterizzato da scenario PSL Z4a).

Si osserva anche come nella relazione geologica non si trovi riferimento alcuno al tema dell'invarianza idraulica/idrologica ed al Regolamento Regionale n. 7 - 2017 - "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)".

Da ultimo si segnala che la documentazione geologica prodotta è priva della necessaria autocertificazione ("Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della conformità dello studio geologico/idraulico", prevista dalla d.g.r. n° XI/470 del 2 agosto 2018, con riferimento alla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017) attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto con le classi di fattibilità geologica assegnate dallo Studio geologico alle aree oggetto di trasformazione e la congruità tra i contenuti della variante ed i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti. A riguardo si segnala che uno degli ambiti di trasformazione previsti dalla variante generale in oggetto, e più precisamente l'ambito AT4, interferisce con un'area che il PGRA cartografa essere a rischio di allagamento da reticolo secondario della pianura (RSP - area con pericolosità P2/M); sarà pertanto necessaria per tale ambito una attenta valutazione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base di quanto previsto dalla l.r. 12/2005 (e succ. mod. ed int.) e dalla d.g.r. n° IX/2616 del 30 Novembre 2011, la documentazione relativa alla variante generale al PGT presentata dal Comune di Cella Dati appare lacunosa e necessitante di approfondimenti,

risultando pertanto NON CONFORME ai criteri regionali formulati nelle suddette d.g.r. Si chiede pertanto **[prescrizioni]**:

1) revisione complessiva dello studio geologico (sia relazione che cartografia) sulla base di quanto dettagliatamente esposto nel precedente paragrafo;

2) produzione della Autocertificazione ("Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della conformità dello studio geologico/idraulico", prevista dalla d.g.r. n° XI/470 del 2 agosto 2018) rilasciata da un geologo ed attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche con le classi di fattibilità geologica assegnate dal vigente Studio geologico comunale alle aree oggetto di trasformazione previste dalla variante in oggetto e la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGR, dalla variante normativa al PAI;

3) recepimento all'interno della normativa geologica e, più in generale, del PGT di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 7 del 2017 che introduce i criteri di invarianza idraulica ed idrologica. Si evidenzia a riguardo come l'art. 14 del sopra richiamato Regolamento Regionale stabilisce per i comuni (e nello specifico tale obbligo vale per tutti i comuni della Provincia di Cremona) la necessità della redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Si chiede inoltre **[osservazione]** una verifica generale di coerenza delle previsioni urbanistiche indicate dalla variante al PGT rispetto ai contenuti del Piano di Emergenza Comunale. Ricordiamo infatti che i piani ed i programmi di gestione (...quali il PGT), tutela e risanamento del territorio, devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani provinciali e regionali di protezione civile (rif: L. 100 del 12 luglio 2012 e par. 7 dell'Allegato A alla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017; art. 2 comma i del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018).

PARERI

Il Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente di Settore ha espresso sulla proposta deliberativa parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL VICEPRESIDENTE

ROSOLINO AZZALI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rita Nanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.